

STATUTO DELLA FONDAZIONE
"COME IMMAGINARE LA GESTIONE DI UNA NUOVA
ONCOLOGIA - ENTE DEL TERZO SETTORE"
o in forma abbreviata
"C.I.G.N.O. ETS"

Titolo I – Denominazione, sede, scopo, oggetto e durata

Articolo 1 – Costituzione, denominazione e normativa applicabile

Ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (il "Codice del Terzo settore", d'ora innanzi anche "Codice del Terzo Settore"), è costituita la fondazione denominata "COME IMMAGINARE LA GESTIONE DI UNA NUOVA ONCOLOGIA – ENTE DEL TERZO SETTORE" o, in forma abbreviata, "C.I.G.N.O. - ETS" (nel prosieguo anche solo la "Fondazione").

La Fondazione, nata dall'iniziativa e dalla visione progettuale di pazienti oncologici, familiari, caregiver e professionisti sanitari, assume quale principio ispiratore la "qualità della vita come valore etico ed economico". L'attuazione concreta di tale principio si traduce nella promozione del pieno sviluppo della persona e nel miglioramento della qualità della vita, con particolare attenzione ai malati, ai loro familiari e caregiver, agli operatori sociosanitari e, più in generale, ai soggetti in condizione di fragilità.

La Fondazione riconosce inoltre il valore fondamentale del metodo scientifico quale guida della propria azione, adotta e promuove l'approccio "One Health", riconoscendo la salute umana come inscindibilmente legata a quella dell'ambiente e degli ecosistemi.

La Fondazione è disciplinata dal presente Statuto (d'ora innanzi, lo "Statuto"), dal Codice del Terzo Settore, dal Codice civile e da ogni altra normativa applicabile, di natura primaria o secondaria (d'ora innanzi la "Normativa Applicabile").

L'utilizzo dell'acronimo ETS è subordinato all'iscrizione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)"

La Fondazione indica gli estremi di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2 – Sede

La Fondazione ha sede legale nel Comune di Ovada (Alessandria).

Il Consiglio di Amministrazione può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, unità locali, succursali comunque denominati.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 3 – Scopo

La Fondazione, senza scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, quali in particolare favorire la presa

in carico globale bio-psico-sociale dei pazienti oncologici, tutelare e migliorare la qualità della vita dei medesimi pazienti e/o affetti da malattie croniche, dei loro familiari, dei caregiver e degli operatori sociosanitari; contribuire alla diffusione di una cultura della prevenzione e della riabilitazione; diffondere e sostenere l'approccio integrato "One Health".

Articolo 4 – Oggetto

Per il raggiungimento degli scopi indicati all'art. 3, la Fondazione svolge in via esclusiva o prevalente attività di interesse generale nei seguenti settori di cui all'art. 5, comma 1, Codice del Terzo Settore, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio: lettera a) interventi e servizi sociali ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328 (art. 1, commi 1 e 2 e art. 2), e interventi, servizi e prestazioni a sostegno delle persone con disabilità e fragilità; lettera b) interventi e prestazioni sanitarie; lettera c) prestazioni socio-sanitarie ai sensi del DPCM 14 febbraio 2001; lettera d) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, con particolare riferimento alla formazione, all'aggiornamento e all'educazione in ambito socio-sanitario e alla prevenzione; lettera e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta delle risorse naturali, in coerenza con l'approccio "One Health"; lettera f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio; lettera h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale, applicata specificamente all'ambito oncologico, della cronicità e del benessere bio-psico-sociale; lettera i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali e di promozione della cultura e della pratica del volontariato; lettera p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati e persone in condizione di fragilità; lettera q) alloggio sociale e ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, formativi o lavorativi, quali case di accoglienza per pazienti e familiari.

Più in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la Fondazione:

- progetta e realizza interventi, servizi sociali e prestazioni sociosanitarie volti a favorire il benessere psicofisico e sociale dei pazienti, delle loro famiglie, anche gestendo strutture di accoglienza temporanea (alloggio sociale);
- eroga interventi e prestazioni sanitarie e di supporto psicologico, sia direttamente con proprio personale e con propri collaboratori, sia indirettamente tramite consulenza o fornitura di attrezzature a servizi territoriali e ospedalieri;
- promuove, sostiene, finanzia e realizza attività di ricerca scientifica in materia oncologica e di cronicità, nonché modelli di ricerca organizzativa volti a migliorare la qualità dei servizi e il benessere degli operatori;
- organizza attività di formazione, aggiornamento e educazione, residenziale o a distanza, per professionisti e operatori sanitari, sociosanitari, volontari e per la cittadinanza, inclusi progetti nelle scuole di ogni ordine e grado;
- realizza campagne di comunicazione, sensibilizzazione e educazione della popolazione sulla prevenzione, la diagnosi precoce (screening) e la promozione di corretti stili di vita;
- promuove la tutela del paziente e della sua famiglia dal punto di vista terapeutico, assistenziale, informativo e giuridico, collaborando con le figure

professionali preposte;

- sostiene progetti per l'inclusione sociale, l'invecchiamento attivo, la solidarietà intergenerazionale e il reinserimento lavorativo di persone in condizioni di svantaggio a causa della malattia;
- diffonde l'approccio "One Health", favorendo l'integrazione multidisciplinare e la collaborazione tra istituzioni, università, scuole ed enti del territorio;
- organizza convegni, seminari, incontri, mostre e manifestazioni, nonché attività editoriali connesse agli scopi statuari, volte a promuovere la cultura della prevenzione, del volontariato e della responsabilità sociale;
- istituisce ed eroga premi e borse di studio attinenti agli scopi statuari;
- sviluppa politiche sociosanitarie sul territorio attraverso gli strumenti della co-programmazione e della co-progettazione, collaborando attivamente con Enti pubblici e privati, enti del Servizio Sanitario Nazionale, Reti Oncologiche Regionali e Società Scientifiche.

Per il conseguimento dei propri scopi, la Fondazione ricerca e promuove l'intesa e la collaborazione con gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, gli Enti Pubblici, le Università, gli Istituti di Ricerca, gli organismi della comunità internazionale e, in generale, con tutti i servizi territoriali, le organizzazioni e i soggetti, pubblici e privati, locali, nazionali e internazionali, che operano in ambiti attinenti, anche indirettamente, al proprio campo di intervento statuario.

Per la realizzazione delle attività statuarie, la Fondazione può inoltre:

- costituire fondi e patrimoni destinati e vincolati a uno specifico scopo;
- costituire, partecipare e collaborare con fondazioni, associazioni e altri enti senza scopo di lucro con finalità analoghe, nonché aderire a enti, reti e organismi nazionali e internazionali che realizzino attività coerenti con gli scopi della Fondazione;
- costituire o partecipare a società commerciali strumentali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- acquistare, alienare, gestire, affittare, possedere a qualsiasi titolo, beni immobili, beni mobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;
- compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con soggetti privati e pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;
- partecipare a bandi, a livello nazionale, europeo e internazionale, per l'ottenimento di finanziamenti, anche di natura pubblica, finalizzati alla realizzazione di progetti coerenti con la sua missione istituzionale.

Articolo 5 – Attività Diverse

La Fondazione può inoltre svolgere attività diverse, purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale previste dall'art. 5 Codice del Terzo Settore, nei limiti consentiti dall'art. 6 Codice del Terzo Settore.

Il Consiglio di Amministrazione individua preventivamente e specificamente, con propria deliberazione, le attività diverse che intende svolgere.

Articolo 6 – Risorse umane e volontari

La Fondazione può avvalersi di personale dipendente e di prestatori di lavoro autonomo o professionale per lo svolgimento delle proprie attività.

La Fondazione può, altresì, avvalersi dell'attività di volontari, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 17 Codice del Terzo Settore.

I volontari, che svolgono attività in modo non occasionale, sono iscritti in un apposito registro e sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Articolo 7 – Durata

La Fondazione ha durata indeterminata.

Titolo II – Patrimonio ed entrate

Articolo 8 – Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto da:

- a) il Fondo di dotazione;
- b) i contributi, le erogazioni, le eredità, i legati e le donazioni di soggetti, pubblici o privati, nazionali o esteri, espressamente destinati all'accrescimento del patrimonio;
- c) i beni mobili e immobili acquisiti dalla Fondazione per accrescere il proprio patrimonio;
- d) la parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, è destinata a incrementare il patrimonio;
- e) i contributi attribuiti espressamente al patrimonio erogati dall'Unione Europea, dallo Stato, dagli Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, anche esteri.

Il Consiglio di Amministrazione vigila sugli eventuali decrementi che il patrimonio della Fondazione subisce e adotta senza indugio ogni provvedimento occorrente prescritto dalla Normativa Applicabile o comunque reso opportuno secondo criteri di perizia, prudenza e diligenza.

Articolo 9 – Fondo di gestione e risorse economiche

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito da:

- a) le rendite e i proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione, salvo quanto previsto al punto d) del precedente art. 8;
- b) le donazioni, le liberalità, i lasciti testamentari, le erogazioni e i contributi, da chiunque provenienti, che non siano espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- c) i contributi e i finanziamenti pubblici, ottenuti anche a seguito della partecipazione a bandi e selezioni, attribuiti dallo Stato, dagli Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, anche esteri;
- d) i contributi in qualsiasi altra forma concessi da soggetti pubblici o privati, nazionali o esteri;
- e) i ricavi e gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto delle attività istituzionali di interesse generale e delle attività diverse, in quanto accessorie, strumentali e connesse;
- f) eventuali avanzi di gestione, comunque denominati.

La Fondazione finanzia la sua attività mediante l'utilizzo di tali proventi e risorse nel rispetto della Normativa Applicabile.

La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale. L'attività di raccolta fondi, che può essere svolta

anche in forma organizzata e continuativa, può essere realizzata mediante sollecitazioni al pubblico o attraverso la cessione o l'erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e in conformità alle linee guida adottate a norma del Codice del Terzo Settore.

Articolo 10 – Versamenti a favore della Fondazione

Qualsiasi apporto o versamento a favore della Fondazione, comunque denominato, non è ripetibile in alcun caso e non attribuisce al soggetto che lo ha effettuato alcun diritto di partecipazione all'organizzazione o all'attività della Fondazione, diverso dai diritti eventualmente previsti dallo Statuto o dalla Normativa Applicabile, né alcuna quota di partecipazione al suo patrimonio.

Articolo 11 – Divieto di distribuzione

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi della Fondazione.

Tale divieto sussiste anche in ogni ipotesi di scioglimento di rapporti individuali tra la Fondazione e qualsiasi altro soggetto.

Titolo III – Sistema di governance

Articolo 12 – Organi della Fondazione

Sono Organi della Fondazione (d'ora innanzi, gli "Organi"):

- a) il Consiglio di Amministrazione (d'ora innanzi, anche solo "Consiglio di Amministrazione");
- b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione (d'ora innanzi, anche solo il "Presidente");
- c) il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione (d'ora innanzi, anche solo il "Vicepresidente");
- d) il Tesoriere;
- e) il Segretario del Consiglio di Amministrazione;
- f) il Segretario Generale;
- g) l'Organo di Controllo;
- h) il Comitato Scientifico;
- i) il Presidente Onorario.

Sezione I – Consiglio di Amministrazione

Articolo 13 – Competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'Organo preposto a delineare gli indirizzi generali dell'attività della Fondazione, in ossequio allo Statuto e alla Normativa Applicabile.

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione.

Al Consiglio di Amministrazione, in particolare, compete di:

- deliberare tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria;
- approvare i regolamenti di funzionamento della Fondazione;

- individuare le attività diverse, secondarie e strumentali;
 - nominare alla prima riunione utile, scegliendoli tra i Consiglieri, il Presidente e il Vicepresidente, il Segretario del Consiglio di Amministrazione e il Tesoriere, e disporre la revoca;
 - nominare l'Organo di Controllo e disporre la revoca dei suoi membri;
 - nominare ove sia obbligatorio per legge o qualora lo ritenga comunque opportuno, il Revisore Legale e disporre la revoca;
 - nominare e revocare il Segretario Generale;
 - nominare e revocare i membri del Comitato Scientifico;
 - nominare il Presidente Onorario;
 - attribuire la qualifica di Sostenitore;
 - deliberare sulla responsabilità dei membri degli Organi della Fondazione e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
 - deliberare l'apertura di eventuali sedi secondarie, delegazioni, uffici direzionali e operativi, comunque denominati;
 - approvare il bilancio di esercizio;
 - predisporre e approvare il bilancio sociale relativo a ogni anno di esercizio, se dovuto;
 - deliberare sulle accettazioni di eredità, donazioni e legati;
 - deliberare sulle modifiche all'atto costitutivo ed allo Statuto;
 - deliberare la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la liquidazione della Fondazione;
 - svolgere ogni altro compito previsto dallo Statuto e dalla Normativa Applicabile come di competenza dell'Organo Amministrativo della Fondazione.
- Il Consiglio di Amministrazione si riunisce e delibera utilizzando il metodo collegiale.

Articolo 14 – Composizione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque (5) a nove (9) membri (d'ora innanzi, i "Consiglieri" o, al singolare, il "Consigliere").

I Consiglieri sono nominati nell'atto costitutivo e successivamente dal Consiglio di Amministrazione uscente con il voto favorevole della maggioranza dei membri.

Nel caso in cui le disposizioni statutarie non possano attuarsi, ai sensi dell'art. 25 del Codice civile, l'autorità competente provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori.

Non possono essere nominati alla carica di Consigliere e, se nominati decadono dal loro ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, i falliti e chi sia condannato a una pena che implica l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Articolo 15 – Durata della carica

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per tre esercizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio di Amministrazione convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio.

I Consiglieri possono essere riconfermati per successivi mandati e non sono soggetti a limiti di rinnovo. La nomina può, pertanto, essere conferita per due o più mandati consecutivi.

La carica di Consigliere cessa per revoca, dimissioni, morte, sopravvenuta

incapacità, incompatibilità per legge, decadenza od esclusione.

Si decade dalla funzione di Consigliere in caso di assenza non giustificata a due riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione.

Sono cause di esclusione dalla funzione di Consigliere:

- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione
- il verificarsi di una condizione di incompatibilità

La decadenza e l'esclusione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei propri componenti, con provvedimento motivato e immediatamente esecutivo.

In caso di cessazione della carica di un Consigliere per qualsiasi motivo, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sua sostituzione; il Consigliere così nominato rimane in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio stesso, subentrando per il periodo residuo del mandato del Consigliere cessato.

Articolo 16 – Convocazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta l'anno e comunque ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno

La convocazione è effettuata con avviso spedito mediante posta elettronica o tramite qualsiasi altro strumento elettronico o informatico, purché idoneo a garantire il rispetto dei principi di buona fede e parità di trattamento tra gli associati.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, e l'elenco delle materie da trattare.

L'avviso di convocazione è spedito a tutti i Consiglieri, ai membri dell'Organo di Controllo, al Revisore se nominato, al Presidente Onorario ed al Coordinatore del Comitato Scientifico almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In caso d'urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima.

Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri e tutti i membri dell'Organo di Controllo.

Articolo 17 – Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal Vicepresidente; in mancanza, dal Consigliere più anziano d'età.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente della Fondazione.

Le deliberazioni aventi ad oggetto le modificazioni dello Statuto, l'estinzione e lo scioglimento della Fondazione sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei Consiglieri in carica.

Delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto e conservato apposito verbale a cura del Segretario del Consiglio di Amministrazione, che lo firma insieme a chi presiede il Consiglio di

Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consiglieri. In tal caso, è necessario che il Presidente e il verbalizzante siano presenti nello stesso luogo, che sia consentito agli intervenuti di partecipare, che sia consentito al presidente dell'adunanza di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione.

Non sono ammessi né il voto per delega, né il voto per corrispondenza.

Sezione II – Presidente, Vicepresidente, Segretario del Consiglio di Amministrazione e Tesoriere

Articolo 18 – Presidente e Vicepresidente

Il Presidente ed il Vicepresidente sono nominati a maggioranza dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri, in occasione della prima adunanza successiva al rinnovo delle cariche.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Al Presidente spetta di:

- eseguire gli atti di ordinaria amministrazione della Fondazione e curarne il legittimo ed efficiente andamento;
- verificare e pretendere l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione, nonché della Normativa Applicabile;
- promuovere la riforma dello Statuto e dei regolamenti della Fondazione ove ne ravvisi la necessità o l'opportunità;
- convocare il Consiglio di Amministrazione, curare l'ordinato svolgimento delle sue adunanze, sottoscriverne il verbale e dare esecuzione alle sue deliberazioni;
- in collaborazione con il Tesoriere, predisporre la bozza del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- attribuire, ove sia necessario od opportuno, la rappresentanza della Fondazione anche a soggetti estranei al Consiglio di Amministrazione;
- su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, accettare donazioni di ogni natura e a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti e privati, rilasciando liberatorie e quietanze;
- stipulare, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, accordi o convenzioni con Enti Pubblici, Associazioni e altri Enti del Terzo settore.

Ad ogni riunione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente riferisce dell'attività nel frattempo compiuta.

In caso di necessità e di urgenza, il Presidente può assumere i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima adunanza successiva.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Di fronte ai terzi e a tutti i pubblici uffici, la sottoscrizione del Vicepresidente attesta l'assenza per impedimento del Presidente.

Articolo 19 – Segretario del Consiglio di Amministrazione e Tesoriere

Il Consiglio di Amministrazione, al suo interno, nomina a maggioranza un Segretario del Consiglio di Amministrazione e un Tesoriere.

Al Segretario del Consiglio di Amministrazione spetta di:

- salvo quanto previsto dal successivo art. 22, redigere i verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e curarne la conservazione nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- curare la gestione documentale della Fondazione;
- svolgere ogni altra funzione a lui demandata dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione.

Al Tesoriere spetta di:

- curare la gestione economica e finanziaria della Fondazione e provvedere alla tenuta della contabilità e dei registri fiscali;
- provvedere alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese deliberate dal Consiglio di Amministrazione;
- collaborare con il Presidente, per quanto attiene ai profili contabili, alla predisposizione della bozza del bilancio d'esercizio;
- svolgere ogni altra funzione a lui demandata dal Presidente o dal Consiglio di Amministrazione.

Sezione III – Organo di Controllo

Articolo 20 – Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è formato, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina, da un controllore unico o, in alternativa, da un collegio di tre controllori, a uno dei quali il Consiglio di Amministrazione attribuisce la carica di Presidente dell'Organo di Controllo, aventi i requisiti previsti dall'art. 30, co. 5, Codice del Terzo Settore.

In caso si nomina di un controllore unico è nominato anche un controllore supplente. In caso di nomina di un collegio di tre controllori sono nominati anche due controllori supplenti.

Le cause di ineleggibilità e decadenza sono disciplinate dall'art. 2399 del Codice civile.

L'Organo di Controllo, anche monocratico, dura in carica per tre anni sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno del triennio ed i componenti sono rieleggibili.

L'Organo di Controllo:

- esercita i poteri e le funzioni obbligatorie previste dalle leggi vigenti per l'Organo di controllo di cui all'art. 30 Codice del Terzo Settore. Resta salva la facoltà e la possibilità per la Fondazione di eleggere un organismo di vigilanza ai sensi dell'art. 6 del d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
- partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- attesta che il bilancio sociale, ove obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 Codice del Terzo Settore.

L'Organo di Controllo si riunisce almeno trimestralmente. Delle riunioni dell'Organo di Controllo è redatto apposito verbale. I verbali delle adunanze dell'Organo di Controllo sono conservati nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo stesso.

Ai componenti l'Organo di Controllo spetta un compenso per l'operato svolto.

Il compenso è determinato dal Consiglio di Amministrazione con l'atto di nomina ed è fissato per l'intera durata del mandato.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31, co. 1, Codice del Terzo Settore, l'Organo di Controllo può esercitare la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di Controllo deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

In caso di composizione collegiale, l'Organo di Controllo è convocato dal Presidente dell'Organo di Controllo ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da uno dei suoi membri. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, impedimento o rinuncia, dal membro più anziano d'età.

La convocazione è effettuata con avviso trasmesso mediante posta elettronica o tramite qualsiasi altro strumento elettronico o informatico, purché idoneo a garantire il rispetto dei principi di buona fede e parità di trattamento.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso di convocazione è trasmesso a tutti i membri dell'Organo di Controllo almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza, l'avviso è spedito almeno tre giorni prima. Le riunioni si possono tenere anche in audio/video conferenza, osservate le disposizioni dettate per le riunioni del Consiglio di Amministrazione.

L'Organo di Controllo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri ed è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri. In caso di composizione collegiale, le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei membri. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Non sono ammessi né il voto per delega né il voto per corrispondenza.

Articolo 21 – Revisione Legale dei conti

La Fondazione deve nominare un Revisore Legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente, quando superi i limiti previsti dall'art. 31 Codice del Terzo Settore.

La nomina è, altresì, obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 Codice del Terzo Settore.

L'incarico di revisione legale dei conti è conferito dal Consiglio di Amministrazione, il quale determina il corrispettivo spettante al Revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata per tre esercizi, con scadenza alla data del Consiglio di Amministrazione convocato per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.

Sezione IV – Segretario Generale

Articolo 22 – Segretario Generale

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di nominare un Segretario Generale, stabilendone con propria delibera i compiti specifici, le funzioni e l'eventuale compenso.

Il Segretario Generale è scelto tra soggetti che abbiano maturato comprovata e pluriennale esperienza in ambito gestionale e Amministrativo e che siano in

possesso di adeguate qualifiche professionali per l'assolvimento dei compiti di supporto giuridico-Amministrativo della Fondazione, con particolare riguardo per figure con specifica conoscenza del settore sociosanitario e/o del Terzo Settore.

La carica di Segretario Generale è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione.

Il Segretario Generale se nominato:

svolge le funzioni attribuite al Segretario del Consiglio di Amministrazione dall'art. 19, il quale cessa da tali incombenze;

fornisce supporto giuridico-Amministrativo agli Organi, assicurando la conformità degli atti alla legge e allo Statuto;

coadiuva il Presidente nel raccordo tra gli Organi statutari e supervisiona l'andamento dei progetti su mandato del Consiglio di Amministrazione;

svolge ogni altro compito delegatogli dal Consiglio di Amministrazione.

Il Segretario Generale resta in carica per la durata stabilita all'atto della nomina e comunque decade alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato.

L'incarico di Segretario Generale è rinnovabile.

Sezione V – Comitato Scientifico

Articolo 23 – Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è un Organo consultivo della Fondazione. Esso è composto da un numero di membri variabile da cinque (5) a undici (11), scelti e nominati dal Consiglio di Amministrazione.

I membri sono selezionati tra soggetti di riconosciuto prestigio ed elevata professionalità nelle materie d'interesse della Fondazione, includendo, a titolo esemplificativo, i settori scientifico, clinico, sociale, etico, giuridico ed economico.

I membri restano in carica per il periodo stabilito dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina e sono rinnovabili. L'incarico è gratuito, fatto salvo l'eventuale rimborso delle spese sostenute per l'ufficio o indennità di missione, preventivamente autorizzati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Coordinatore del Comitato Scientifico scegliendolo tra i suoi membri. Il Coordinatore partecipa su invito alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, ma senza diritto di voto.

Il Comitato Scientifico propone al Consiglio di Amministrazione gli indirizzi scientifico-culturali e le proposte progettuali utili allo sviluppo delle attività della Fondazione, ed esprime parere, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, in merito ai progetti scientifici e su ogni altra questione attinente alle materie di sua competenza.

Il Presidente della Fondazione convoca il Comitato Scientifico almeno una volta all'anno per la consultazione sugli indirizzi strategici e la programmazione futura.

Il Coordinatore cura la redazione dei verbali delle sedute e la relazione annuale dell'attività svolta da sottoporre al Consiglio di Amministrazione.

Il funzionamento del Comitato Scientifico è disciplinato da apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione.

Sezione VI – Presidente Onorario

Articolo 24 – Presidente Onorario

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Presidente Onorario, scelto tra personalità di riconosciuto prestigio che abbiano contribuito in modo eccezionale alla promozione e alla realizzazione delle finalità istituzionali della Fondazione.

La carica di Presidente Onorario è a vita, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina.

Svolge una funzione di alta rappresentanza morale e di testimonianza dei valori della Fondazione.

Può essere invitato dal Presidente a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto per fornire pareri o contributi basati sulla sua esperienza.

Su mandato del Presidente o del Consiglio di Amministrazione, il Presidente Onorario può rappresentare la Fondazione in contesti Istituzionali, scientifici o pubblici di particolare rilievo, sia a livello nazionale che internazionale.

La carica è a titolo gratuito.

Titolo IV – Sostenitori

Articolo 25 – Sostenitori

Il Consiglio di Amministrazione attribuisce la qualifica di Sostenitore a persone fisiche o persone giuridiche che condividono la missione della Fondazione e ne supportano finanziariamente il perseguimento degli scopi con contributi economici di rilevante valore.

La Fondazione promuove il ruolo dei Sostenitori attraverso forme di visibilità e comunicazione concordate tra le parti e coerenti con la missione dell'ente.

La qualifica di Sostenitore è onorifica e non comporta l'attribuzione di alcun diritto Amministrativo né la partecipazione agli organi della Fondazione.

Titolo V – Bilanci, libri e scritture

Articolo 26 – Esercizio finanziario, Bilancio Economico, Bilancio Sociale e Libri Sociali

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Il Bilancio d'Esercizio è redatto in conformità alle modalità e ai modelli previsti dall'Articolo 13 del Codice del Terzo Settore e deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 (trenta) aprile di ciascun anno.

È ammessa la possibilità di proroga per l'approvazione, fermo restando l'obbligo di deposito del bilancio nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno, come stabilito dall'art. 48, comma 3, Codice del Terzo Settore.

In caso di svolgimento di attività diverse (come da art. 6 Codice del Terzo Settore), il Consiglio di Amministrazione è tenuto a darne evidenza nei documenti di bilancio, menzionandone espressamente il carattere secondario e strumentale, in osservanza dell'Articolo 13, comma 6, Codice del Terzo Settore.

In materia di bilancio sociale, si applica la disciplina prevista dall'art. 14 Codice del Terzo Settore. Nel caso di superamento delle soglie dimensionali ivi previste, il Consiglio di Amministrazione è tenuto all'adempimento dei relativi obblighi di pubblicazione.

Oltre alla tenuta degli altri libri prescritti dalla Normativa Applicabile di natura contabile e fiscale, la Fondazione tiene:

il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo;

Il Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione e può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie.

Il Libro delle adunanze e delle Deliberazioni dell'Organo di Controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di Controllo.

Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. Il Registro dei volontari può essere esaminato da ciascun Consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copia.

Titolo VI – Estinzione e scioglimento

Articolo 27 – Estinzione e devoluzione del patrimonio

La Fondazione potrà estinguersi per raggiungimento, esaurimento, impossibilità o scarsa utilità dello scopo, per estinzione o insufficienza del patrimonio.

In caso di estinzione o di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il suo patrimonio verrà devoluto, previsto parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, Codice del Terzo Settore, e fatta salva ogni diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aventi finalità analoghe, secondo quanto deciso dal Consiglio di Amministrazione.

Titolo VII – Norme transitorie

Articolo 28 – Norma Transitoria

Il presente Statuto, approvato in sede di adeguamento al Codice del Terzo Settore, sostituisce integralmente il precedente.

Gli organi della Fondazione in carica alla data di approvazione del presente Statuto rimangono in carica fino alla scadenza naturale del loro mandato, previsto dalle norme previgenti.

Al loro rinnovo, si applicheranno integralmente le disposizioni del presente Statuto.

F.to: Chiara Bagna

“ Mariaserena Catalano Notaio

